

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI	Presidente
(RM) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 05/07/2022

FATTO

In relazione a due Buoni Fruttiferi Postali cartacei collocati dall'intermediario convenuto in data 14 luglio 1992, per l'importo di lire 500.000 (n. ***941) e lire 1.000.000 (n. ***649.12), il ricorrente lamenta il diniego al rimborso opposto dall'intermediario in ragione dell'asserita prescrizione dei titoli. In particolare il medesimo contesta che i BFP avrebbero durata ventennale e che pertanto non sarebbe ancora prescritti. Al riguardo il medesimo rileva che l'intermediario, in sede di riscontro all'istanza di rimborso, ha dichiarato che avrebbe provveduto alla trasformazione dei buoni in ordinari, sebbene la pratica non risulta essere stata evasa.

Pertanto, insoddisfatto dell'esito del reclamo proposto in data 12 novembre 2021, a mezzo del presente ricorso il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla liquidazione dei buoni oggetto di vertenza, con i relativi interessi.

Costitutosi nel presente procedimento, l'intermediario si è opposto alla domanda del ricorrente eccependo che i BFP di cui si verte, appartenenti alla serie "AD" istituita con D.M. Tesoro 23 luglio 1987 (Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1987, n. 221), potevano essere liquidati allo scadere dell'undicesimo anno successivo a quello di emissione ed erano soggetti alla prescrizione decennale del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19.12.2000. Pertanto, tenuto conto che i titoli sono stati sottoscritti il 14 luglio 1992, la resistente ha dedotto che il relativo diritto di credito si sarebbe prescritto a decorrere dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

14 luglio 2013, ossia in data antecedente alla prima richiesta di rimborso formulata dal cliente in data 3 gennaio 2022; dunque il diniego opposto sarebbe legittimo.

La convenuta ha chiesto pertanto al Collegio di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato ad accertare la legittimità del diniego opposto dall'intermediario per la liquidazione di due Buoni Fruttiferi Postali "a termine" appartenenti alla serie "AD" e "Q" desumibile dalla relativa data di emissione e dal timbro apposto sul retro di ciascun titolo, in ragione della prescrizione del relativo diritto di credito.

Ciò posto, in ordine alla scadenza dei titoli appartenenti alla serie "AD", il D.M. 23.07.1987 stabilisce che i BFP "avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso". Con riferimento alla prescrizione, sul retro del titolo si legge che "Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato [11 anni], cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni [poi prorogati a 10], a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità". A tale ultimo riguardo, secondo il condiviso indirizzo dei Collegi territoriali, è stato precisato che detto termine deve intendersi coincidente con l'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento e non con il giorno corrispondente a quello di emissione; principio ritenuto a fortiori valido allorché il titolo preveda espressamente, come nel caso di specie, che la prescrizione decorre "dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità" (ABF Coll. Coord., Dec. n. 8056/2019; Coll. Roma Dec. n. 17203/2019). Rilevano, altresì: l'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, a mente del quale "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale e interessi"; la norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, del menzionato decreto, che estende ai titoli emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore la disposizione contenuta al sopra citato art. 8.

Così delineato il quadro normativo ed ermeneutico in cui la vertenza si colloca, nella fattispecie dalla documentazione agli atti consta che la sottoscrizione dei titoli controversi (ciascuno contraddistinto da un proprio numero progressivo) risale al 14 luglio 1992, al tempo in cui risultavano in collocazione sia la serie AD (a termine) sia la corrispondente serie "ordinaria" Q. Al riguardo si rileva che sul fronte del buono n. ***941 risulta stampigliata la serie AD e sul retro sono riportate le condizioni corrispondenti previste per la medesima serie di emissione. Sul fronte del buono n. ***649.12 è invece riportata la dicitura "a termine", senza indicazione della serie di appartenenza, e reca sul retro un timbro con i rendimenti della serie Q fino al ventesimo anno.

Ora, con riferimento al titolo n. ***941, serie AD, tenuto conto che il buono è stato emesso il 14 luglio 1992, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento può affermarsi che lo stesso sia venuto a scadenza in data 31 dicembre 2003 e che il termine di prescrizione sia maturato in data 31 dicembre 2013. La ricorrente ne ha chiesto il rimborso, per la prima volta, in data 19 settembre 2019, allorché era irrimediabilmente spirato il termine per la riscossione. Sicché in relazione al titolo in parola la domanda non può trovare accoglimento.

A diverso esito deve pervenirsi con riguardo al buono contraddistinto dal n. ***649.12 parimenti collocato in data 14 luglio 1992.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul fronte del buono risulta stampigliata, tra l'altro, l'indicazione "a termine". Manca il riferimento ad una serie specifica. Sul retro del medesimo documento è riportata una timbratura recante la dicitura serie "Q" e l'indicazione dei tassi di interesse fino al 20° anno. Assume dunque rilievo il principio di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero enunciato dal giudice di legittimità a mente del quale "il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono" (cfr. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 13979/2007). Inoltre non può non rilevarsi che in sede di riscontro al reclamo presentato in data 3 gennaio 2022 l'intermediario ha dichiarato che avrebbe considerato il BFP riportante il timbro della serie Q come ordinario a tutti gli effetti, disponendone la trasformazione tramite duplicazione. A tale impegno l'intermediario non ha tuttavia dato seguito, né di ciò ha fatto menzione nelle proprie controdeduzioni.

Deve pertanto ritenersi che si sia ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento con riguardo ai rendimenti e alla durata del buono sino al 20° anno, sì come testualmente sullo stesso indicati; di conseguenza, alla stregua dei principi elaborati dal Collegio di Coordinamento innanzi richiamati, ne deriva che il buono n. ***649.12 sia venuto a scadenza il 31 dicembre 2012 e che al momento della richiesta di rimborso – si ripete richiesto in forma scritta, per la prima volta, in data 19 settembre 2019 – il termine di prescrizione decennale non fosse ancora maturato (cfr. ABF Roma, Dec. n. 6015/2022; Coll. Torino, Dec. n. 20991/2018).

Per questi motivi, il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere il rimborso del buono in questione, per sorte capitale e interessi, secondo le condizioni proprie della serie ordinaria Q, così come riportate sul titolo medesimo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario rimborsi alla parte ricorrente il titolo n. *649.12, recante il timbro della serie Q. Respinge nel resto.**

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO PATTI